



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 29

DEL 03/04/2017

**OGGETTO : Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici triennio 2017 - 2019 e dell'elenco annuale 2017**

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì tre del mese di Aprile alle ore 13,40 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- |                            |              |       |
|----------------------------|--------------|-------|
| • Calogero Cremona         | Sindaco      | ..... |
| • Calogero Cangemi         | Vice Sindaco | ..... |
| • Lisinicchia Francesco    | Assessore    | ..... |
| • Dainotto Francesca Maria | Assessore    | ..... |
| • Donato Giuseppe          | Assessore    | ..... |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91**

OGGETTO :

**Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici triennio 2017 - 2019 e dell'elenco annuale 2017**

**L'ISTRUTTORE PROPONENTE : Geom. Nino Comparato** \_\_\_\_\_

**Premesso:**

- che il **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, con il quale - in attuazione della delega al Governo di cui alla legge n. 11 del 28.1.2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione - si è provveduto all'adozione del nuovo **Codice dei contratti pubblici**, provvedendosi al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- che il nuovo Codice è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 20 aprile 2016;

- che con l'**art. 24** – rubricato “**Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**” della **L. R. n. 8-2016** recante “*Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie*” (cd. legge di stabilità regionale bis, pubblicata in GURS n. 22 del 24 Maggio 2016), si è disposto che:

1. comma 1: Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: “**1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.**”.
2. comma 2: Sono abrogati gli articoli 14 (Trattamento economico dei dipendenti e dei dirigenti degli enti regionali e delle società partecipate), 17 (Certificazione antimafia) e 19 (Criteri di aggiudicazione) della legge regionale n. 12/2011.
3. comma 3: Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 (Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro) si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'articolo 77, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori – Individuazione della commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale mediante sorteggio pubblico) si applicano con i limiti temporali stabiliti dall'articolo 77, comma 12, del medesimo decreto legislativo (Commissione di aggiudicazione), secondo cui “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione (di aggiudicazione) continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
4. comma 4: Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

**Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n.12 “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali*”;

**Preso atto** che anche senza una specifica indicazione da parte della norma regionale l'art. 128 del previgente Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 163/2006 (ora abrogato, cui corrisponde l'art. 21 del nuovo *Codice dei contratti pubblici*) è sostituito dall'**art. 6 della L.R. n. 12 del 12.07.2011**, il quale dispone che: “*l'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei*

*documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso".*

**Rilevato** che l'art. 6 della L.R. 12/07/2011 n.12 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture – Recepimento del D.lgs. 12/04/2006, n.163 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010 n. 207*) dispone che l'inclusione nell'elenco annuale è subordinata per i **lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro** alla previa approvazione di uno **studio di fattibilità**, e per i **lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 di euro**, alla previa approvazione almeno della **progettazione preliminare**, redatta ai sensi dell'art. 93 (art. 23 del nuovo *Codice dei contratti pubblici*), salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata da una di stima sommaria dei costi;

**Considerato** che con il **Decreto dell'Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012** è stata disciplinata la materia della programmazione dei LL. PP., individuando le procedure, gli schemi-tipo per la redazione del Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori pubblici, la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili con la legge regionale (la cui portata va oggi interpretata alla luce del disposto normativo di cui al sopra riportato art. 24 L.R. n. 8-2016);

**Dato atto** che il comma 8 dell'art. 6 della L.R. 12/2011 e il comma 1 dell'art. 5 del D.A. 10 agosto 2012, dispongono che *"Nei comuni il periodo di affissione all'Albo Pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi"*;

**Ritenuto** che in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione dello schema del programma triennale per il periodo 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori;

**Visto** lo schema di *programma triennale anni 2017-2019* e dell'elenco annuale 2017, redatto dall'Ing. Puma Francesco, Responsabile della Posizione Organizzativa VIII<sup>A</sup> costituito da:

- scheda 1 quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2 Articolazione copertura finanziaria;
- scheda 3 elenco annuale;
- scheda 2b elenco degli immobili da trasferire.

**Ritenuta** la necessità di procedere all'esame e all'adozione dell'allegato schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 contenente l'indicazione del costo degli interventi e dei relativi mezzi di finanziamento;

**Considerato che** con determinazione Sindacale N°10 del 30/03/2017 veniva nominato l'Ing. Francesco Puma dell'UTC di Comune di Naro - P.O. VIII<sup>A</sup> - LL.PP. - quale responsabile della Programmazione economica – Piano Triennale Opere Pubbliche;

**Osservato che** i dati contenuti nel presente provvedimento, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e della deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della trasparenza ed integrità (come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. in parola) saranno pubblicati nella sezione "Provvedimenti Dirigenti" dell'Amministrazione Trasparente e successivamente anche nelle modalità di cui all'art. 1, comma 32 L.n. 190/2012;

**Dato atto** che né il responsabile dell'istruttoria, né il sottoscritto versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/1992);

**Visto** lo Statuto comunale;

## **SI PROPONE**

- 1) Di adottare gli allegati schemi di Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 composti dalle schede 1, 2, 3 e 2-b, così come richiesto dal D.A. 10 agosto 2012 dell'Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 31/08/2012, allegati al presente atto;
- 2) Di disporre l'affissione all'albo pretorio degli schemi di programma triennale dei lavori pubblici triennio 2017-2019 e dell'elenco annuale 2017 **per il periodo di giorni trenta** consecutivi ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della citata L.R. n. 12/2011, durante il quale chiunque può formulare in merito osservazioni e proposte.
- 3) Di demandare all'ufficio competente gli atti gestionali consequenziali.

## **PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12**

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

Naro li, \_\_\_\_\_ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TECNICO  
Ing. Puma Francesco

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Naro li, \_\_\_\_\_ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE CONTABILE  
Ins. Attardo Saverio

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;

**VISTA:** la L.R. 30/2000

**Con votazione unanime resa a scrutinio palese**

### **D E L I B E R A**

**DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....